

TI_GERICHTE 52.2001.18 vom 22. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.18

FR: TI_GERICHTE 52.2001.18 du 22 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.18 del 22 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.01.2001 52.2001.18 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.01.2001 52.2001.18 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.2001 52.2001.18

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00018 Lugano 22 gennaio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso/petizione 11 gennaio 2001 di _____ contro il Comune di _____ chiedente 1. Viene accolta l'istanza di ricorso contro la risoluzione del Municipio di _____ del 22 dicembre 2000 n. 1487/2000, pertanto: - la convenuta è condannata a pagare all'attrice le somme salariali ingiustamente trattenute, per un importo totale di fr. 24'867.90.-- (oltre ad ev. salari che la convenuta dovesse non pagare all'attrice in corso di causa) più interessi al 5 %, - per i presenti pagamenti salariali e per quelli futuri, la convenuta non potrà mai addebitare all'attrice alcun costo, né potrà in alcun caso avanzare pretese per l'apertura di un conto corrente. 2. L'istanza di risarcimento a titolo di riparazione morale è accolta e pertanto la convenuta è condannata a risarcire l'istante di una somma stabilita dall'apprezzamento del Giudice. 3. Protestate spese. richiamato l'art. 48 PAmM, ritenuto, in fatto che _____ lavora dal 1998 quale infermiera per il comune di _____ presso il centro anziani _____; che il 21 giugno 2000 la comparente ha comunicato alla direzione della casa di avere chiuso il conto corrente sul quale le veniva versato lo stipendio e di non essere intenzionata ad aprirne un altro; da allora non ha più ricevuto lo stipendio; che il 22 dicembre 2000 il municipio le ha ordinato di aprire un conto corrente entro il 15 gennaio 2001; che contro questa risoluzione _____ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo con l'atto citato in ingresso; considerato, in diritto che contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio, salvo diversa disposizione di legge, è deducibile al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC); che nella misura in cui è configurabile come ricorso l'atto va di conseguenza dichiarato irricevibile e trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmM); che giusta l'art. 68 LOrd il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni di natura patrimoniale derivanti dal rapporto d'impiego tra i dipendenti pubblici ed il datore di lavoro; che i dipendenti comunali, fatta eccezione dei docenti, non soggiacciono alla LOrd (art. 1 LOrd); che l'atto inoltrato da _____ va di conseguenza dichiarato irricevibile anche nella misura in cui è configurabile come petizione; che la tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 208

LOC; 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. La
petizione/ricorso è irricevibile. §. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per
competenza. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di _____. 3.
Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.